

Bozza all'esame del Consiglio dei Ministri

Disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie

Art. 1

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza' ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

b) al comma 7, primo periodo, le parole: "di età non superiore a 40 anni", sono soppresse;

c) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate".

2. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. Il comune respinge la domanda se il nuovo locale dista meno di duecento metri dagli altri esercizi farmaceutici o, comunque, non soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, secondo periodo".

3. È abrogato l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.